

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA

DI N. 7 POSTI
DI COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE – CHIMICO (CAT. D)
CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO PIENO

ART. 1 - POSTI A CONCORSO

1. In esecuzione della deliberazione n. 96 del 12.04.2010 è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 7 posti di **COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE – CHIMICO (Cat. D)**, vacanti nella dotazione organica dell'ARPAM.
2. Il procedimento amministrativo relativo al presente concorso è soggetto a riserva di posti, nei limiti del 30%, a favore dei volontari delle FF.AA., ai sensi del D.Lgs. n. 215/2001 (art. 18, commi 6 e 7, e art. 26, quale integrato dall'art. 11 del D Lgs n. 236/03); qualora nessun concorrente riservatario risulti idoneo, i posti verranno assegnati secondo la graduatoria di merito, fatte salve le precedenza e preferenze di legge.
3. Per la presente procedura concorsuale non opera la riserva di cui alla Legge n. 68 del 12.3.1999 in quanto l'ARPAM ha indetto specifiche procedure selettive riservate ai beneficiari della detta legge ai fini della copertura delle quote di riserva disponibili.
4. Con riferimento alla copertura dei posti di cui trattasi è stata avviata la procedura prevista dall'art. 34 bis del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165; pertanto il presente concorso potrà essere revocato o modificato qualora all'Ente venisse assegnato, entro il termine previsto dalla richiamata disposizione normativa, personale di pari categoria, collocato in disponibilità ai sensi degli art. 33 e 34.
5. L'ammissione al concorso, l'espletamento dello stesso, il trattamento giuridico ed il trattamento economico sono disciplinati dal presente bando.
6. La partecipazione alla procedura implica l'accettazione incondizionata della sede di lavoro che verrà stabilita dall'ARPAM nel proprio ambito territoriale (Sede Centrale, Dipartimenti Provinciali di Pesaro, Ancona, Macerata e Ascoli Piceno e Fermo). Al candidato è data facoltà, senza alcun vincolo per l'ARPAM, di indicare nell'istanza la sede di lavoro eventualmente preferita quelle sopra indicate.
7. Il presente bando viene emanato nel rispetto delle seguenti norme:
8. Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con particolare riferimento agli artt. 35, 57 e 70;
 - C.C.N.L. comparto sanità;
 - Legge 10 aprile 1991, n.125, per le pari opportunità tra uomini e donne.

ART. 2 - REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE

1. Possono accedere all'impiego presso l'ARPAM i soggetti che possiedono i seguenti requisiti generali:
 - a. cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi dell'Unione Europea. I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono possedere ai fini dell'accesso i seguenti requisiti:
 - godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
 - essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
 - avere adeguata conoscenza della lingua italiana;

- b. idoneità fisica all'impiego; l'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego - con particolare riferimento alla valutazione della idoneità alla mansione specifica ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni - è effettuato dal medico competente dell'ARPAM prima dell'immissione in servizio;
 - c. godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere all'impiego coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo;
 - d. posizione regolare nei confronti degli obblighi militari;
 - e. non essere stato destituito o dispensato dal servizio presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento e non essere decaduto dall'impiego per aver conseguito la nomina mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile o aver rilasciato dichiarazioni sostitutive di atti o fatti, false;
 - f. conoscenza di almeno una lingua straniera, almeno a livello iniziale, a scelta del candidato tra: inglese e francese (qualora dal candidato non sia stata indicata la preferenza per una delle lingue sopra indicate il medesimo verrà automaticamente sottoposto alla verifica della conoscenza della lingua inglese); conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse. Le modalità per l'accertamento della conoscenza della lingua straniera e dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse sono stabilite dalla Commissione esaminatrice.
2. Non è prescritto alcun limite massimo di età ai sensi della legge n. 127/97, art. 3 comma 6, fatto salvo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di collocamento a riposo.
3. E' garantita la pari opportunità fra uomini e donne per l'accesso.

ART. 3 - REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE

1. Al fine dell'ammissione al concorso i candidati dovranno risultare:
- a)** in possesso di una delle seguenti lauree:
 - Diploma di Laurea in Chimica di cui all'ordinamento previgente al D.M. 509/99;
 - Laurea Specialistica o Laurea Magistrale in una delle seguenti classi determinate rispettivamente ai sensi del D.M. 509/99 o del D.M. 270/04 ed equiparate al suddetto titolo di studio in base al D.M. 09/07/2009 (G.U. n.233 del 07/10/2009):
classe 62/S Scienze chimiche; classe LM54 Scienze chimiche;
 - Laurea Triennale (L) in una delle seguenti classi determinate ai sensi del DM 509/909 o del D.M. 270/2004:
classe 21 Scienze e Tecnologie Chimiche; classe L-27 Scienze e Tecnologie Chimiche.

Sono fatte salve le equipollenze stabilite dalle norme di legge in materia di titoli universitari, non suscettibili di interpretazione analogica. Per i titoli equipollenti o equivalenti dovranno essere indicati gli estremi del relativo provvedimento che ne dichiara l'equipollenza o l'equivalenza.

b) in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione

2. I suddetti requisiti specifici ed i requisiti generali di cui al precedente art. 2 devono essere posseduti, a pena di esclusione, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione.

ART. 4 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE

3. La domanda di ammissione al concorso, datata e sottoscritta dal candidato (non occorre l'autenticazione della firma), redatta in carta semplice secondo il fac-simile allegato al presente bando (Allegato A), deve essere indirizzata al Direttore Generale dell'ARPAM – Sede Centrale - Via Caduti del lavoro, n.40 – 60131 ANCONA entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione, per estratto, del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo giorno non festivo.

4. Le domande possono essere presentate:
 - a mezzo del servizio postale (Raccomandata R.R.); farà fede in tal caso il timbro dell'Ufficio postale accettante;
 - direttamente all'Ufficio Protocollo dell'ARPAM dalle ore 9,00 alle ore 12,00 di tutti i giorni feriali, escluso il sabato. In tal caso la data di presentazione è comprovata a mezzo del solo datario, da apporre su una copia della domanda di cui il concorrente dovrà eventualmente munirsi. Si precisa che gli operatori dell'ARPAM non sono tenuti né abilitati al controllo circa la regolarità della domanda e dei relativi allegati.
5. Il termine per la presentazione delle domande, delle dichiarazioni sostitutive nonché dei documenti e titoli è perentorio. Non saranno comunque accettate domande pervenute a questa Amministrazione oltre 7 giorni dalla data di scadenza. La produzione o la riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.
6. Ai sensi dell'art. 46 e 47 del DPR 445/2000, nella domanda gli aspiranti devono indicare sotto la propria responsabilità:
 - a. cognome e nome;
 - b. la data, il luogo di nascita e la residenza;
 - c. il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
 - d. il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
 - e. le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono indulto e perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;
 - f. i titoli di studio posseduti, con l'indicazione della data di conseguimento, della classe, della sede e denominazione completa degli Istituti presso i quali i titoli sono stati conseguiti e della votazione; il titolo di studio conseguito all'estero deve aver ottenuto, entro la data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, la necessaria equipollenza ai diplomi italiani rilasciata dalle competenti autorità;
 - g. la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
 - h. i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego o di lavoro;
 - i. di essere o di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni e di essere o non essere stato dichiarato decaduto per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;
 - j. il domicilio presso il quale deve essere fatta ogni comunicazione inerente al concorso e recapito telefonico. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui alla precedente lettera b);
 - k. la lingua straniera conosciuta;
 - l. l'eventuale diritto all'applicazione della riserva di cui al D.Lgs.8.5.01, n. 215 a favore dei volontari delle FF.AA.;
 - m. i titoli che danno diritto a preferenza nella nomina (art. 5 D.P.R. 487/94);
 - n. l'avvenuto pagamento della tassa di concorso
5. La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, a cura del personale preposto alla conservazione delle domande ed all'utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure concorsuali e successivamente per l'eventuale instaurazione e gestione del rapporto di lavoro.
6. I richiedenti portatori di handicap possono specificare nella domanda ai sensi della legge 104/92, l'eventuale necessità di ausili per l'espletamento delle prove in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi.

ART. 5 – DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

1. I concorrenti debbono presentare, a corredo della domanda:
 - documentazione comprovante il possesso del requisito specifico di cui al precedente articolo 3.
 - certificazioni relative ai titoli di carriera, di studio, ecc. Nelle certificazioni relative ai servizi prestati deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni in presenza delle quali il

punteggio di anzianità deve essere ridotto e, in caso positivo, la misura della riduzione del punteggio. I certificati di servizio devono essere rilasciati dal legale rappresentante dell'ente o dal funzionario a ciò delegato.

- curriculum formativo e professionale, datato e firmato
 - elenco in carta semplice dei documenti e dei titoli presentati.
 - ricevuta del versamento di € 10,00, a titolo di contributo di partecipazione al concorso, non rimborsabile, con indicazione dettagliata del concorso a cui il versamento si riferisce. Tale versamento può essere effettuato sul c/c bancario intestato al tesoriere dell'ARPAM – Banca delle Marche – Agenzia n.2 – Ancona - IBAN: IT17 J 06055 02600 000000004041 ovvero sul c/c postale n. 11804622, intestato all'ARPAM – via Caduti del Lavoro, 40 – Ancona, specificando la causale del versamento.
2. L'omesso versamento della suddetta tassa è causa di esclusione dal concorso se non regolarizzato entro il termine assegnato al candidato.
 3. Il curriculum formativo e professionale dovrà essere redatto su carta libera, datato e firmato e debitamente documentato; si precisa che le dichiarazioni effettuate nel curriculum non supportate da documentazione o da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà non sono oggetto di valutazione.
 4. I titoli ed i documenti, per essere oggetto di valutazione, devono essere prodotti in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge; le pubblicazioni devono essere edite a stampa. Ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n.445, la conformità all'originale dei titoli e delle pubblicazioni può essere resa anche in forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà; in tal caso alla dichiarazione deve essere allegata la fotocopia dei documenti originali.
 5. L'interessato che si avvalga della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà deve allegare copia fotostatica non autenticata di un valido documento di riconoscimento in corso di validità (art. 38 D.P.R. n. 445/2000), pena la mancata valutazione dei titoli autocertificati.
 6. Qualora venga presentata dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (Allegato B), tale dichiarazione deve essere resa nella consapevolezza che saranno applicate sanzioni penali in caso di dichiarazioni false o mendaci ai sensi dell'art.76 del D.P.R. n.445/00 e che il candidato decadrà dai benefici acquisiti secondo quanto disposto dall'art.75 dello stesso Decreto.
 7. L'ARPAM si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte, che devono contenere con esattezza tutti gli elementi e le informazioni necessarie affinché l'Ente sia posto nella condizione di poter determinare con certezza il possesso dei requisiti o la valutabilità dei titoli presentati.
 8. Non è consentito il riferimento a titoli presentati a questa o ad altra amministrazione o a documenti allegati alla domanda di partecipazione ad altre procedure concorsuali o selettive.
 9. Non saranno prese in considerazione e comporteranno pertanto l'esclusione dal concorso le domande prive di firma e le domande con omessa o errata indicazione del concorso al quale s'intende partecipare.
 10. Il candidato ha l'obbligo di comunicare le successive variazioni di residenza e/o domicilio mediante fax (071-2132776) indirizzato all'Ufficio Personale dell'ARPAM, – Via Caduti del Lavoro n. 40 - 60131 Ancona, con indicazione dettagliata del concorso a cui ci si riferisce ed accompagnato dalla copia di un valido documento di riconoscimento oppure a mezzo raccomandata A.R.
 11. L'ARPAM non assume responsabilità per la mancata ricezione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

ART. 6 - RIAPERTURA DEL TERMINE E REVOCA DEL CONCORSO

1. Il Direttore Generale dell'ARPAM può stabilire di riaprire il termine fissato nel bando per la presentazione delle domande allorquando il numero delle domande presentate entro il medesimo

termine venga considerato insufficiente ad assicurare un esito soddisfacente del concorso. Ha inoltre facoltà di modificare, revocare o sospendere il concorso con provvedimento motivato.

ART. 7 - ESCLUSIONE DAL CONCORSO

1. L'esclusione dei candidati dal concorso è disposta, con deliberazione, dal Direttore Generale.
2. Può anche essere disposta l'ammissione con riserva qualora sussista la necessità di acquisire ulteriori elementi di valutazione senza ritardare l'espletamento della procedura. L'eventuale nomina rimane sospesa sino allo scioglimento della riserva medesima. L'esclusione o l'ammissione con riserva sono comunicate ai candidati interessati a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
3. I candidati che non ricevono comunicazione di esclusione o di ammissione con riserva sono ammessi alla procedura concorsuale senza alcuna ulteriore formalità.

ART. 8 - COMMISSIONE ESAMINATRICE

1. Il Direttore Generale, dopo la scadenza del bando di concorso, nomina la commissione esaminatrice e mette a disposizione il personale necessario per l'attività della stessa.
2. Almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso, salva motivata impossibilità, è riservato alle donne, in conformità all'art. 57 del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165 e s.m.i..
3. In relazione al numero delle domande ed alla sede prescelta, qualora per lo svolgimento della prova scritta siano necessari più locali, per il lavoro di vigilanza e di raccolta degli elaborati possono essere nominati appositi comitati, costituiti da dipendenti dell'ARPAM, di cui uno con funzioni di presidente ed uno con funzioni di segretario.
4. In ciascuno dei locali di esame deve essere presente almeno uno dei componenti del comitato.
5. Espletato il lavoro di competenza del comitato, nello stesso giorno, il segretario del comitato provvede alla consegna degli elaborati, raccolti in plichi debitamente sigillati, al segretario della commissione esaminatrice.
6. Ai componenti della commissione ed ai componenti del comitato di vigilanza spettano, nel corso delle singole operazioni concorsuali se ed in quanto dovuti, il rimborso delle spese di viaggio e di trasferta.

ART. 9 - COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE

1. La Commissione esaminatrice per il concorso di cui al presente bando è composta da:
 - *Presidente*: un dirigente esperto nelle materie oggetto del concorso;
 - *Componenti*: due esperti della materia oggetto del concorso, scelti fra i dipendenti in servizio presso l'ARPAM ovvero presso altre ARPA, presso Aziende ed Enti del Comparto Sanità o presso la Regione, appartenenti a categoria non inferiore a quella messa a concorso;
 - *Segretario*: un dipendente amministrativo dell'ARPAM, di categoria non inferiore alla C.
2. La Commissione può essere integrata, se necessario, da componenti aggiunti per gli esami di lingua straniera e per l'accertamento delle conoscenze informatiche.
3. Per il Presidente, per ogni componente della commissione e per il segretario sono nominati i supplenti.

ART. 10 - CESSAZIONE DA INCARICO COMPONENTE COMMISSIONE ESAMINATRICE

I componenti della commissione, il cui rapporto d'impiego si risolve per qualsiasi causa durante l'espletamento dei lavori della commissione, cessano dall'incarico, salvo conferma del Direttore Generale.

ART. 11 - TRASPARENZA AMMINISTRATIVA NEL PROCEDIMENTO CONCORSUALE

1. La commissione esaminatrice, alla prima riunione, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione dei titoli e delle prove concorsuali, da formalizzare nel relativo verbale.
2. Nell'ambito dei criteri stabilisce altresì, in relazione alla professionalità cui si riferisce il bando, le modalità per l'accertamento della conoscenza della lingua straniera e dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.
3. La valutazione dei titoli è limitata ai soli candidati presenti alla prova scritta ed è effettuata prima della correzione della prova stessa.
4. Il risultato della valutazione dei titoli è reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale.
5. La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nelle prove d'esame, costituito dalla somma dei voti conseguiti nelle prove scritta, pratica ed orale.
6. Non è consentito il diritto d'accesso se non quando le operazioni concorsuali si siano formalmente concluse; al termine del procedimento complessivo l'accesso potrà essere attivato nei limiti e con le condizioni di cui al regolamento approvato dall'ARPAM.

ART. 12 - CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI

1. Per la valutazione dei titoli la Commissione esaminatrice si attiene ai seguenti principi:

TITOLI DI CARRIERA:

- i titoli di carriera sono valutabili se si tratta di servizio reso presso le unità sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli enti di cui agli articoli 14 e 15 del presente bando, le ARPA e presso altre pubbliche amministrazioni, nel profilo professionale a concorso o in qualifiche corrispondenti;
- i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili;
- le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni;
- i periodi di servizio prestati a tempo parziale sono valutati proporzionalmente all'orario di lavoro previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro;
- in caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato.

TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO:

- i titoli accademici e di studio sono valutati con un punteggio attribuito dalla commissione con motivata valutazione, tenuto conto dell'attinenza dei titoli posseduti con il profilo professionale da conferire.

PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI:

- la valutazione delle pubblicazioni deve essere adeguatamente motivata, in relazione alla originalità della produzione scientifica, all'importanza delle riviste, alla continuità ed ai contenuti dei singoli lavori, al grado di attinenza dei lavori stessi con la posizione funzionale da conferire, all'eventuale collaborazione di più autori;
- la Commissione deve, peraltro, tenere conto, ai fini di una corretta valutazione:
 - a) della data di pubblicazione dei lavori in relazione all'eventuale conseguimento di titoli accademici già valutati in altra categoria di punteggi;
 - b) del fatto che le pubblicazioni contengano mere esposizioni di dati e casistiche, non adeguatamente avvalorate ed interpretate, ovvero abbiano contenuto solamente compilativo o divulgativo, ovvero ancora costituiscano monografie di alta originalità;
- i titoli scientifici sono valutati con motivata relazione tenuto conto dell'attinenza dei titoli posseduti con il profilo professionale da conferire.

CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE:

- nel curriculum formativo e professionale sono valutate le attività professionali e di studio, formalmente documentate, non riferibili ai titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco della intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici;
- tra le attività professionali rientrano anche le esperienze di lavoro presso privati che saranno oggetto di valutazione solo se il profilo professionale o le mansioni siano riconducibili al profilo professionale relativo ai posti messi a concorso; tali attività devono essere attestate mediante idonea documentazione ovvero mediante dichiarazione sostitutiva resa dal candidato che riporti indicazioni complete circa la denominazione del datore di lavoro, il contratto collettivo nazionale di lavoro ed il livello di inquadramento, il profilo professionale, le mansioni svolte, la data di inizio e di cessazione dell'attività, se trattasi di rapporto di lavoro subordinato (ed in tal caso se trattasi di rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale con indicazione in quest'ultimo caso della percentuale di riduzione), di collaborazione a progetto o altro rapporto di lavoro; la mancata o inesatta indicazione di quanto sopra richiesto comporta la non valutabilità delle esperienze di lavoro presso privati;
- in tale categoria rientrano anche i corsi di formazione e di aggiornamento professionale qualificati con riferimento alla durata e alla previsione di esame finale;
- il punteggio attribuito dalla commissione è globale e deve essere adeguatamente motivato. La motivazione deve essere riportata nel verbale dei lavori della commissione;
- non sono valutate le idoneità conseguite in precedenti concorsi.

ART. 13 - EQUIPARAZIONE DEI SERVIZI

1. Ai soli fini della valutazione come titolo nei concorsi di assunzione, il servizio non di ruolo o a tempo determinato prestato presso pubbliche amministrazioni, a titolo d'incarico, di supplenza o in qualità di straordinario, ad esclusione di quello prestato con qualifiche di volontario, di borsista, di stagista o similari, sono equiparati al servizio di ruolo o a tempo indeterminato.
2. I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze armate e nell'Arma dei carabinieri, ai sensi dell'articolo 22 della legge 24.12.1986, n. 958, sono valutati con i corrispondenti punteggi previsti dal presente bando per i servizi presso pubbliche amministrazioni, ove durante il servizio abbia svolto mansioni riconducibili al profilo a concorso, ovvero con il minor punteggio previsto dal presente bando per il profilo o mansioni diverse, ridotto del 50%.

ART. 14 - VALUTAZIONE DEI SERVIZI E TITOLI EQUIPARABILI

1. I servizi e i titoli acquisiti presso le ARPA, presso le Aziende ed Enti del S.S.N., i servizi e i titoli di cui agli articoli 25 e 26 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, nonché i servizi e i titoli acquisiti presso Enti, Consorzi o Aziende pubbliche, sono equiparati ai corrispondenti titoli e servizi acquisiti presso l'ARPAM nella categoria corrispondente e sono valutati con i punteggi previsti dal presente bando.
2. Parimenti i servizi prestati e i titoli acquisiti presso gli enti e amministrazioni di cui al comma 1, nel profilo professionale e/o posizione funzionale e/o qualifica e/o categoria superiore a quella a concorso, sono equiparati ai corrispondenti titoli e servizi acquisiti presso l'ARPAM nella categoria corrispondente e sono valutati con i punteggi previsti dal presente bando.
3. Per le equiparazioni si fa riferimento, ove necessario, al C.C.N.L. 27.1.2000 ovvero ad altre tabelle valide.

ART. 15 - SERVIZIO PRESTATO ALL'ESTERO

1. Il servizio prestato all'estero dai cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea, se riconosciuto secondo la normativa vigente in materia, a seguito di domanda presentata dall'interessato ai Ministeri competenti od agli organi consolari italiani all'estero, debitamente certificato, è valutato con i punteggi previsti per il corrispondente servizio di ruolo prestato nel territorio nazionale.

ART. 16- ADEMPIMENTI PRELIMINARI DELLA COMMISSIONE

1. Prima dell'inizio delle prove concorsuali la commissione, considerato il numero dei concorrenti, stabilisce il termine del procedimento concorsuale e lo rende pubblico.
2. I componenti, presa visione dell'elenco dei partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi ed i concorrenti, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile in quanto applicabili.
3. All'ora stabilita per ciascuna prova, prima dell'inizio di ciascuna di esse, il segretario della Commissione, eventualmente coadiuvato dal personale di assistenza, procede al riconoscimento dei candidati, mediante esibizione da parte degli stessi di un valido documento personale di identità.
4. La durata delle singole prove e le modalità di svolgimento delle stesse sono stabilite dalla Commissione con l'osservanza delle norme del presente bando.

ART. 17 - SVOLGIMENTO DELLE PROVE

1. Il diario delle prove scritte deve essere comunicato ai candidati almeno quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime.
2. Le prove del concorso sia scritte che orali non possono aver luogo nei giorni festivi né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi, ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101.
3. Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale deve essere data comunicazione con l'indicazione del voto riportato nelle prove scritte e pratica. L'avviso per la presentazione alla prova orale deve essere comunicato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.
4. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la Commissione forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati; tale elenco sarà affisso nella sala degli esami.

ART. 18 - VALUTAZIONE DELLE PROVE D'ESAME

1. Il superamento della prova scritta e la conseguente ammissione alla prova pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno **21/30**.
2. Il superamento della prova pratica e la conseguente ammissione alla prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno **14/20**.
3. Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno **14/20**.

ART. 19 - PROVA SCRITTA - MODALITA' DI ESPLETAMENTO E VALUTAZIONE

1. Il giorno stesso ed immediatamente prima della prova scritta, la commissione al completo predispone una terna di temi o di questionari a risposte sintetiche, li registra con numeri progressivi, fissando il tempo a disposizione dei candidati per lo svolgimento della prova. I temi o i questionari sono chiusi in pieghi suggellati e firmati esteriormente dalla commissione e dal segretario.
2. Ammessi i candidati nei locali degli esami, il presidente della commissione fa collocare i candidati in modo che non possano comunicare tra loro. Quindi fa constatare l'integrità della chiusura dei pieghi contenenti i temi o i questionari e fa sorteggiare, da uno dei candidati, il tema o questionario da svolgere.
3. Durante lo svolgimento della prova scritta, è vietato ai concorrenti di comunicare tra loro, verbalmente o per iscritto e di mettersi in relazione con altri, salvo che con i membri della commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza per motivi attinenti alle modalità di svolgimento del concorso.
4. A tutti i candidati viene fornita carta recante il timbro dell'ARPAM e la firma di un componente della commissione esaminatrice; l'uso di carta diversa comporta la nullità della prova.

5. Ai candidati sono altresì consegnate due buste di differente grandezza: una grande ed una più piccola; nella busta più piccola è contenuto un foglietto bianco.
6. Il candidato, dopo aver svolto il tema, o compilato il questionario, senza apporvi sottoscrizioni, né altro contrassegno (qualunque contrassegno o sottoscrizione o segno di riconoscimento comporta l'esclusione dal concorso), mette il foglio o i fogli nella busta grande. Scrive il proprio nome e cognome, la data ed il luogo di nascita nel foglietto bianco e lo chiude nella busta piccola. Pone, quindi, alla presenza di uno dei componenti della commissione, anche la busta piccola nella grande, che richiude e consegna al presidente della commissione o di chi ne fa le veci, il quale appone trasversalmente sulla busta la propria firma
7. Sono esclusi dal concorso, previa decisione della commissione esaminatrice e per essa dei componenti presenti alla prova, adottata motivatamente, seduta stante e verbalizzata, i candidati che siano risultati in possesso di appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie ovvero di telefoni cellulari o altri strumenti tecnici che consentano di comunicare con l'esterno o con altri che non siano membri della commissione esaminatrice.
8. Nel caso in cui risulti che uno o più candidati abbiano copiato, in tutto o in parte, l'esclusione è disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti.
9. La commissione esaminatrice può consentire, in relazione alla natura del compito assegnato, la consultazione di testi di legge non commentati e di dizionari.
10. Durante lo svolgimento della prova scritta, sono obbligati a permanere nei locali degli esami, almeno uno dei componenti della commissione e il segretario: tale adempimento deve, espressamente, constare dai verbali del concorso.
11. Durante la prova e fino alla consegna dell'elaborato, il candidato non può uscire dai locali degli esami che devono essere efficacemente vigilati.
12. I plichi sono tenuti in custodia dal segretario della commissione e sono aperti esclusivamente alla presenza della commissione, quando essa deve procedere all'esame dei lavori relativi a ciascuna prova d'esame.
13. Al momento di procedere alla lettura e alla valutazione della prova, viene apposto su ciascuna busta grande, man mano che si procede all'apertura della stessa, un numero progressivo che viene ripetuto su ciascun foglio dell'elaborato e sulla busta piccola che vi è acclusa.
14. Tale numero è riprodotto su apposito elenco, destinato alla registrazione del risultato delle votazioni sui singoli elaborati.
15. Al termine della lettura collegiale di tutti gli elaborati e dell'attribuzione dei relativi punteggi si procede all'apertura delle buste piccole contenenti le generalità dei candidati.
16. Il numero segnato sulla busta piccola è riportato sul foglietto inserito nella stessa.

ART. 20 - PROVA PRATICA

1. Nei giorni fissati per la prova pratica, ed immediatamente prima del suo svolgimento, la commissione ne stabilisce le modalità ed i contenuti, che devono comportare uguale impegno tecnico per tutti i concorrenti. Nel caso in cui la commissione decida di far effettuare a tutti i candidati la stessa prova, deve proporre tre prove con le medesime modalità previste per la prova scritta e far procedere al sorteggio della prova oggetto di esame.
2. La commissione procura di mettere a disposizione dei concorrenti apparecchi e materiali necessari per l'espletamento della prova stessa.
3. Le prove pratiche si svolgono alla presenza dell'intera commissione, previa l'identificazione dei concorrenti.

ART. 21 - PROVA ORALE

1. L'esame orale si svolge nel giorno stabilito, alla presenza dell'intera commissione, in sala aperta al pubblico.
2. La Commissione, immediatamente prima della prova orale, predetermina i quesiti da porre ai candidati mediante estrazione a sorte.

ART. 22 - PUNTEGGI

1. La Commissione dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti:
 - a. 30 punti per i titoli;
 - b. 70 punti per le prove di esame.
2. I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
 - 30 punti per la prova scritta;
 - 20 punti per la prova pratica;
 - 20 punti per la prova orale.
3. I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
 - a. 20 punti per i titoli di carriera;
 - b. 3 punti per i titoli accademici e di studio;
 - c. 3 punti per le pubblicazioni ed i titoli scientifici;
 - d. 4 punti per il curriculum formativo e professionale.
4. Il punteggio previsto per la valutazione dei titoli sopra ripartiti è attribuito dalla Commissione tenuto conto della loro attinenza alla posizione funzionale da conferire e nel rispetto dei principi stabili dall'art. 11 del D.P.R. n. 220/2001.

ART. 23- PROVE DI ESAME

1. Le prove di esame per il profilo professionale a concorso sono le seguenti:

PROVA SCRITTA: consiste nello svolgimento di un tema o questionario a risposta sintetica su argomenti inerenti:

- tecniche utilizzate per il campionamento e l'analisi delle diverse matrici ambientali;
- tecniche di analisi delle acque destinate al consumo umano, degli alimenti o di altra matrice ambientale;
- sistemi di qualità;
- normativa comunitaria, statale e della Regione Marche in campo ambientale, con particolare riferimento all'inquinamento atmosferico, idrico, del suolo, ai rifiuti ed al controllo di alimenti ed acque destinate al consumo umano.

PROVA PRATICA: consiste nelle materie oggetto della prova scritta.

PROVA ORALE: verte sulle materie della prova scritta, sull'organizzazione amministrativa dello Stato e degli Enti Locali, con particolare riferimento alle competenze in materia di ambiente, sui compiti istituzionali delle ARPA; accertamento della conoscenza della lingua prescelta e della conoscenza dell'uso delle apparecchiature informatiche più diffuse.

In sede di prova orale la Commissione procederà alla verifica dei requisiti di conoscenza delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua straniera, almeno a livello iniziale.

ART. 24 - VERBALI RELATIVI AL CONCORSO

1. Di ogni seduta della commissione il segretario redige processo verbale dal quale devono risultare descritte tutte le fasi del concorso.
2. La commissione deve procedere, alla presenza di tutti i componenti, alla determinazione dei criteri generali per la valutazione dei titoli, all'esame degli stessi, alla predisposizione ed alla valutazione delle prove scritte, alla effettuazione delle prove pratiche, all'espletamento delle prove orali ed alla formulazione della graduatoria di merito dei candidati.
3. I punteggi relativi alle prove sono attribuiti con voti palesi; in caso di differenti valutazioni, il punteggio da attribuire é quello risultante dalla media aritmetica dei voti espressi da ciascun commissario.
4. Ciascun commissario, fermo restando l'obbligo della firma dei verbali del concorso, può far inserire nei medesimi, controfirmandole, tutte le osservazioni in merito a presunte irregolarità nello svolgimento del concorso ed il proprio eventuale dissenso circa le decisioni adottate dagli altri componenti della commissione. Eventuali osservazioni dei candidati, inerenti allo svolgimento della procedura concorsuale, devono essere formulate con esposto sottoscritto che deve essere allegato al verbale.
5. Le operazioni concorsuali devono essere concluse entro sei mesi dalla prova scritta.
6. Qualora la commissione esaminatrice si trovi nell'impossibilità di ultimare i suoi lavori entro tale termine, le ragioni del ritardo devono essere precisate in motivata relazione da allegare agli atti del concorso.
7. Al termine dei lavori, i verbali, unitamente a tutti gli atti del concorso, sono rimessi ai competenti uffici dell'ARPAM per le determinazioni di competenza.

Art. 25 - GRADUATORIA – TITOLI DI PREFERENZA

1. La commissione, al termine delle prove d'esame, formula la graduatoria di merito dei candidati. È escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito in ciascuna delle prove d'esame la valutazione di sufficienza prevista all'articolo 18.
2. La graduatoria di merito è formulata secondo l'ordine dei punteggi ottenuti dai candidati per i titoli e per le singole prove di esame, con l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge in materia di preferenze di cui all'art. 5 – commi 4 e 5 del D.P.R. n. 487/94.
3. Le categorie di cittadini che nelle procedure selettive pubbliche hanno preferenza a parità di merito e a parità di titoli sono appresso elencate:
 - a) gli insigniti di medaglia al valore militare;
 - b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
 - c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
 - d) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
 - e) gli orfani di guerra;
 - f) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
 - g) gli orfani dei caduti per servizio pubblico e privato;
 - h) i feriti in combattimento;
 - i) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
 - j) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
 - k) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatti di guerra;
 - l) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
 - m) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle e i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
 - n) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle e i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;

- o) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle e i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
 - p) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
 - q) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto il concorso;
 - r) i coniugati e non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
 - s) gli invalidi e i mutilati civili;
 - t) i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
4. A parità di merito e di titoli di preferenza, la preferenza è determinata:
 - a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
 - b) dalla minore età.
 5. Il Direttore Generale dell'ARPAM, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, approva la graduatoria generale di merito con provvedimento immediatamente efficace e nomina i vincitori.
 6. La graduatoria del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche; dalla data di pubblicazione nel B.U.R. Marche decorrono i termini per le eventuali impugnative; la graduatoria è altresì pubblicata sul sito internet www.arpa.marche.it
 7. La graduatoria generale degli idonei rimane efficace per un termine di trentasei mesi dalla data della pubblicazione sul B.U.R. Marche per eventuale copertura di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili e comunque nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale determinata ai sensi dell'art.39, comma 1, della Legge n.449/97.
 8. La graduatoria è altresì utilizzata per il conferimento di incarichi temporanei con assunzioni a tempo determinato nei casi previsti dalle vigenti norme.

ART. 26 - NOMINA DEI VINCITORI

1. Sono dichiarati vincitori i candidati collocati nell'ordine di graduatoria di cui all'art. 25 del presente bando.
2. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni.
3. I candidati dichiarati vincitori sono invitati dall'ARPAM, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a presentare, nel termine di giorni trenta dalla data di ricevimento della relativa comunicazione, a pena di decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione allo stesso, i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso.
4. L'ARPAM procederà inoltre, ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs n. 81 del 9.4.2008, a sottoporre i vincitori a visita medica intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica.
5. L'ARPAM, verificata la sussistenza dei requisiti generali e specifici, procede alla stipula del contratto individuale nel quale sarà indicata la data di presa di servizio. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio che avviene, di norma, il primo od il sedicesimo giorno del mese. L'assunzione in servizio dei vincitori potrà essere temporaneamente sospesa o comunque ritardata in relazione alla presenza di norme che stabiliscano il blocco delle assunzioni.
6. Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione, non si darà luogo alla stipulazione del contratto. I vincitori che non assumano servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito decadono nei diritti conseguenti.
7. La durata del periodo di prova è definita dal C.C.N.L che si applica al personale delle ARPA. Il periodo di prova deve essere svolto come servizio effettivo; a tal fine non si computano i periodi di assenza a qualunque titolo.

ART. 27- DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO, STATO GIURIDICO, ECONOMICO, PREVIDENZIALE E ASSISTENZIALE

1. I rapporti di lavoro dei dipendenti delle ARPA sono disciplinati dalle disposizioni del Capo I, Titolo II, del Libro V del Codice Civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, salvo i limiti e secondo i principi stabiliti dal D.Lgs. 30.3.2001, n.165 e s.m.i., che garantiscono parità di trattamento contrattuale e comunque trattamenti non inferiori a quelli previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro.
2. Ai dipendenti assunti a seguito dei concorsi previsti dal presente bando si applica il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto sanità. Il trattamento economico spettante è quello corrispondente all'iniziale del profilo professionale a concorso.
3. Per il trattamento pensionistico e di fine rapporto il personale assunto a tempo indeterminato è obbligatoriamente iscritto all'I.N.P.D.A.P. Per l'assicurazione contro gli infortuni il personale è obbligatoriamente iscritto all'I.N.A.I.L.

ART. 28 MANSIONI

1. I dipendenti assunti quali vincitori saranno impiegati per lo svolgimento di attività connesse alla professionalità posseduta nell'ambito delle competenze dell'ARPAM; possono essere preposti a funzioni diverse e/o ulteriori rispetto a quelle oggetto del presente concorso, sulla base di necessità operative e/o organizzative dell'ARPAM.

ART. 29 – NORME FINALI

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si fa riferimento al D.Lgs. 30.3.2001, n. 165 e s.m.i., ai CC.CC.NN.LL. che si applicano al personale delle ARPA, alle norme vigenti per i dipendenti civili dello Stato di cui al D.P.R. 10.1.1957 n. 3, al D.P.R. 3.5.1957 n. 686 e successive integrazioni e modificazioni ed al D.P.R. 9.5.1994, n. 487 e s.m.i..
2. Per ogni eventuale chiarimento gli aspiranti potranno rivolgersi all'Ufficio Personale dell'ARPAM – Via Caduti del Lavoro n. 40 - 60131 Ancona – dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle 12.00 (n.tel. 071/2132739-738-725).
3. Copia del presente avviso sarà consultabile sul sito dell'ARPAM (www.arpa.marche.it) dopo la pubblicazione, per estratto, del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Gisberto Paoloni

PUBBLICATO – IN TESTO INTEGRALE - NEL BUR MARCHE N. 43 DEL 20 MAGGIO 2010

PUBBLICATO - PER ESTRATTO - NELLA GAZZETTA UFFICIALE – IV SERIE SPECIALE –
CONCORSI - N. 45 DELL'8.6.2010 - **SCADENZA 8 LUGLIO 2010**